

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA**

VADEMECUM SULLA GENITORIALITÀ

Questo opuscolo è stato predisposto con l'obiettivo di fornire alle Colleghe ed ai Colleghi, uno strumento di facile consultazione, che raccolga informazioni, suscettibili di modifiche ed integrazioni, su quanto è in parte indispensabile, in parte utile conoscere.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**



**COMITATO
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ**

ESONERI DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

Il regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova nell'adunanza del 16/10/2015 (in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16/07/2014 ed entrato in vigore l'1/1/2015, successivamente modificato nell'adunanza del 16/10/2015 a seguito delle modifiche introdotte il 30/07/2015 dal CNF al proprio regolamento e della relativa relazione accompagnatoria) disciplina i casi di esenzione e gli esoneri dall'obbligo di formazione continua, anche nelle materie obbligatorie.

Soggetti beneficiari

Sono esonerati dall'obbligo di formazione continua, **anche nelle materie obbligatorie, su domanda dell'interessato, che dovrà documentare la causa e la durata dell'impedimento**, gli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. nel caso di "gravidanza e parto", la Commissione formazione locale riconoscerà, a richiesta dell'interessata, l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per il medesimo periodo disciplinato dalla normativa a tutela delle lavoratrici (da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto). In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 crediti per ogni mese.
2. Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", la Commissione formazione locale riconoscerà, a richiesta degli interessati ed in aggiunta all'esenzione concessa alla madre per gravidanza e parto, l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per complessivi dodici mesi, usufruibile nell'arco dei primi otto anni di età di ciascun figlio, con una riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese. Tale esonero, nel caso di genitori entrambi avvocati, sarà riconosciuto solo ad uno di essi. Nel caso di padre avvocato, lo stesso dovrà, in autocertificazione, dichiarare che la madre non usufruisce contemporaneamente di congedi parentali presso altro datore di lavoro o altro Ordine Professionale.
3. Nel caso di "gravidanza a rischio", la Commissione formazione locale riconoscerà, a richiesta dell'interessata, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentata ipotesi di gravidanza a rischio, per un periodo corrispondente alla sua durata.
4. Nel caso di condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) ovvero di gravi patologie anche nell'ambito del nucleo familiare la Commissione formazione locale valuterà caso per caso, anche in forma estensiva, ogni singola richiesta di esonero.

Durata

L'esonero dovuto a tali impedimenti ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

L'art. 10 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012 attribuisce, a tutti gli iscritti alla Cassa la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare, fermo restando il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali.

Come funziona

Il numero massimo di esoneri dal versamento dei contributi minimi è fissato in 3 eventi, di cui 1 solo per malattia e 2 per maternità/adozione, o, in alternativa, 3 per maternità/adozione. La seconda richiesta di esonero per maternità/adozione può essere presentata solo dalla professionista la cui iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

L'istanza, per l'esonero dalla contribuzione minima, deve essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno.

I contributi minimi che siano già stati versati alla data di presentazione della domanda, verranno conteggiati a credito per l'anno successivo e quindi decurtati dai contributi minimi dovuti per l'anno a venire. Laddove, alla data di presentazione della domanda, i contributi minimi non siano stati versati

totalmente, è consentito omettere il pagamento del MAV non ancora pagato, mentre per quelli già pagati andranno conteggiati a credito sui contributi minimi dovuti per l'anno successivo.

L'istanza va presentata solo per via telematica, utilizzando l'apposita procedura, effettuando l'accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.

L'esonero riguarda solo i contributi minimi dell'anno mentre resta l'obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5.

Soggetti beneficiari

Le casistiche per cui è concesso l'esonero sono quelle previste nel 7° comma dell'art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:

- avvocato donna in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
- avvocato donna in caso di adozione e nei primi due anni dall'entrata in famiglia del bambino;
- avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole;

e anche nei casi:

- avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- avvocato che svolga comprovata e continuativa attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.

Sulla richiesta di esonero delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Come funziona

Cassa Forense riconosce un'indennità in caso di eventi riferiti alla maternità, sia nel caso di nascita di figlio/a, sia in caso di aborto, sia in ipotesi di adozione o affidamento, secondo il D.Lgs. 151/2001 modificato dalla L. 289/2003. Sono beneficiarie dell'indennità le colleghe iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto o dell'aborto, ovvero alla data di ingresso del minore nella casa materna; quest'ultimo, però, se di nazionalità italiana, non deve aver superato il sesto anno di età, mentre, nel caso di adozione di minore di nazionalità straniera, detto limite non opera, incidendo invece l'età del minore nella misura dell'erogazione. Le richiedenti non devono avere diritto ad altra indennità erogata da altra struttura di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole).

Come si ottiene

L'indennità si ottiene su istanza, da inoltrarsi alla Cassa, tramite l'apposito modulo, reperibile sul sito Intenet della Cassa Forense, debitamente compilato e corredato dai documenti richiesti. La domanda potrà essere spedita alla Cassa o a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o collegandosi al sito www.cassaforense.it >accessi riservati >posizione personale >istanze on line, oppure a mezzo racc. A/R da inviare a Cassa Forense, Via F.Q. Visconti, n. 8-00193 Roma.

Sulla richiesta di indennità delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense

Nel caso di parto, la domanda va presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione compiuta) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. Nel caso di aborto, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento. Perché sia rilevante ai fini dell'erogazione dell'indennità, l'aborto, sia spontaneo che terapeutico, deve essersi verificato tra il 61° giorno (secondo mese di gravidanza) e la 26ª settimana (sesto mese e mezzo) di gravidanza. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

La misura dell'indennità

In caso di parto

1. L'indennità corrisposta è pari al 80% dei 5/12 del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno antecedente l'evento.

2. L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto.
3. L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo.
4. L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi di puerperio successivi la data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

In caso di adozione nazionale ed internazionale sino al 6° anno di età o in caso di affidamento preadottivo

1. L'indennità corrisposta è pari all' **80%** dei **5/12** del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nel 2° anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (**sia nel caso di adozione nazionale che internazionale**) qualora il bambino **NON** abbia **superato il 6° anno di età**.
2. L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
3. L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo.
4. L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità.

In caso di adozione internazionale dopo il 6° anno di età

1. L'indennità è pari all'**80%** dei **3/12** del reddito professionale Irpef netto prodotto nel **2°** anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna, se il bambino ha **superato il 6° anno di età (con termine ultimo fissato al 18° anno di età)**.
2. L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione.
3. L'indennità massima non può essere superiore a **tre volte** l'importo minimo.
4. L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive tre mensilità.

Precisazione

L'indennità di maternità, prevista dal comma 1 dell'articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs n. 80/2015 (*id est*, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa) spetta al padre libero professionista, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico

1. L'indennità erogata è pari all'**80%** di **1/12** del reddito professionale Irpef netto, prodotto nel **2°** anno anteriore al verificarsi dell'evento.
2. L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto.
3. L'indennità massima non può essere superiore a **cinque volte** l'importo minimo di cui sopra.
4. L'indennità viene corrisposta in unica soluzione, applicando la ritenuta d'acconto del 20% (fatta eccezione per i casi in cui è previsto l'esonero della ritenuta stessa) pari ad una mensilità.

ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ (o cd. BONUS BEBÈ)

Come funziona

L'assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 sino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito di adozione (su indicazione del Ministero vigilante "gli ingressi nel nucleo familiare a seguito dell'adozione" va inteso come "l'ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento

preadottivo di cui all'art. 22 co. 6 della legge 184/1983"). Il bonus è erogabile anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi. L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 22 citato. In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al primo gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal primo gennaio 2015. Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 25.000.

Requisiti del soggetto richiedente

La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europa oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.
2. Residenza in Italia.
3. Convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.
4. ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Misura dell'assegno

L'importo annuo è pari a:

1. 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui.
2. 1.920 (160 euro al mese per 12 mesi) nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Termine di presentazione della domanda

- Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
- Qualora l'assegno si stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno e quindi il genitore affidatario o esclusivo può presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tal caso l'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.
- Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso l'assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
- Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
- In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
- In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. A tal fine quest'ultimo, fornirà all'istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Avvertenze

Con comunicazione n. 4255 del 21/10/2016 l'INPS ha precisato che, in via generale, le Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche) hanno validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale vengono presentate.

Pertanto, anche se la domanda del "bonus bebè" va in genere presentata nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell'assegno rinnovi la Dsu, per ogni anno di spettanza del beneficio ai fini della verifica annuale dell'ISEE. Ciò comporta che tutti gli aventi diritto l'assegno, nel 2017, a partire dall'1 gennaio 2017, dovranno presentare tempestivamente una nuova Dsu.

Cause di decadenza

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

1. decesso del figlio;
2. revoca dell'adozione;
3. decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
4. affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
5. affidamento del minore a terzi.

GRAVIDANZA E LEGITTIMO IMPEDIMENTO NEL PROCESSO PENALE

In attesa dell'auspicata sottoscrizione del cosiddetto "protocollo gravidanza" - oggetto di recente approvazione da parte del nostro Consiglio dell'Ordine - nonché della auspicata modifica legislativa, *rectius*, integrazione, dell'art. 420 *ter* c.p.p. (cfr. DDL 2360 presentato nel 2010 su sollecitazione della Commissione Pari Opportunità dell'Unione della Camere Penali Italiane), si pone la questione degli strumenti processuali a disposizione della donna avvocato in stato di gravidanza e prossima al parto. E' prassi consolidata nel nostro Foro il ricorso all'istanza motivata di rinvio per legittimo impedimento.

Il difensore dovrà opportunamente:

1. allegare certificato medico che attesti lo stato di gravidanza ed indichi la data di presunto parto;
2. evidenziare come l'udienza risulta fissata nel periodo in cui per le lavoratrici dipendenti è previsto *ex art.* 16 D. lgs. n. 151/01 il cosiddetto "congedo obbligatorio di maternità";
3. richiamare la normativa di rango costituzionale sottesa a tale previsione ovvero gli artt. 29 e 32 Cost. e le plurime sentenze del Giudice delle leggi sul punto (sent. nn. 1/87, 3/98, 423/95);
4. richiamare altresì gli artt. 70-73 D. lgs. n. 151/01 laddove prevedono che le madri che svolgono attività libero professionale ottengono dagli enti previdenziali di appartenenza le indennità di maternità con riferimento ai medesimi periodi delle lavoratrici dipendenti, con conseguente equiparazione tra madre libero professionista e madre lavoratrice dipendente;
5. evidenziare che il Legislatore non ha espressamente codificato il congedo di maternità per l'avvocata donna – consistente nell'astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi precedenti al parto e nei tre mesi successivi – solo ed esclusivamente in ragione della peculiarità dell'attività professionale *de qua*;
6. richiamare la sentenza n. 3/98 della Corte Costituzionale laddove – fermo restando il riferimento dell'art. 37 Cost. al lavoro subordinato – ha postulato la necessità, alla luce dell'art. 32 Cost., che vengano tutelati "la donna ed il nascituro nel periodo cruciale per la salute del bambino" e "che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità di modo che non vengano a frapporsi né ostacoli né remore alla gravidanza ed alla cura del bambino nel periodo del puerperio..." e che quindi anche "la libero professionista non debba essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale";

7. richiamare l'art. 24 Cost. ed il diritto dell'imputato di scegliere il proprio difensore e di non essere costretto a cambiarlo ove questi sia legittimamente impedito;
8. naturalmente l'autrice dell'istanza dovrà essere l'unico difensore dell'imputato; si dovrà dare atto che questi è stato debitamente informato dell'impedimento sopravvenuto in capo al legale e che non ha né intenzione di revocare il mandato fiduciario né di rinunciare all'attività defensionale in udienza da parte del proprio legale;
9. richiamare la disposizione di cui all'art. 159 co. 1 n. 3 c.p. in tema di sospensione della prescrizione durante il periodo di legittimo impedimento ed, in ogni caso, la non imminente maturazione del termine prescrizionale;
10. richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 20574/08 che ha (anche se incidentalmente) riconosciuto che gravidanza e puerperio costituiscono "tipiche forme di impedimento";
11. evidenziare la tempestività dell'inoltro dell'istanza;
12. richiedere pertanto il differimento dell'udienza ad altra data successiva alla scadenza del termine previsto dall'art. 16 co. lett. c) D. lgs. n. 151/01 - con sospensione del corso della prescrizione - ovvero, qualora l'Autorità Giudiziaria investita dell'istanza non dovesse ritenere la sussistenza del legittimo impedimento, richiedere che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 *ter* co. 5 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 4, 27, 29, 32 e 37 della Costituzione.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI E L'ACCESSO ALLE CANCELLERIE

In data 6 luglio 2016 il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova ed il Presidente del Tribunale hanno sottoscritto il "protocollo per le udienze civili e per l'accesso alle cancellerie".

In particolare, l'art. 5 lettera h raccomanda che, alle udienze civili, **le colleghe in stato di gravidanza abbiano sempre la precedenza.**

Inoltre, l'art. 34 raccomanda che le colleghe, avvocati e praticanti, ed il personale di studio in stato di gravidanza, abbiano sempre la precedenza, nell'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale di Padova.

BANDI DI ASSISTENZA DELLA CASSA FORENSE

La Cassa Forense, conformemente al proprio Regolamento di assistenza e con particolare attenzione alla tutela della genitorialità, ha indetto nel 2016 alcuni bandi che prevedevano la concessione di diversi contributi.

Si invitano i Colleghi e le Colleghe a consultare il sito della Cassa Forense periodicamente, per avere precise informazioni sui futuri bandi.

...In corso di realizzazione:

LA BANCA DEL TEMPO

È una iniziativa la cui attuazione è stata deliberata dal Comitato Pari Opportunità, anche nel rispetto del programma del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, rivolta in modo concreto a sostenere gli Avvocati in situazioni di emergenza collegata a condizioni di assistenza e cura familiare, salute proprie o dei prossimi congiunti. Le prestazioni fornite dagli Avvocati che aderiranno al progetto, consistenti nella **gratuita** disponibilità a fornire la propria opera in sostituzione di udienza, in considerazione delle finalità di solidarietà e di attuazione di modalità di contrasto agli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità, comporta il riconoscimento di crediti formativi.

PROTOCOLLO GRAVIDANZA

È in corso di definizione il "protocollo gravidanza" per le udienze penali.

Il Comitato per le Pari Opportunità si riunisce con cadenza mensile.

Le date degli incontri vengono comunicate a mezzo affissione nella bacheca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; nelle medesime date è operativo lo "sportello d'ascolto".

Il Comitato per le Pari Opportunità è comunque disponibile ad incontrare i Colleghi in date diverse, previo contatto via e-mail.

IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Chiara Schiavinato - *Presidente*

Nathalie Tomaselli - *Segretario*

Maddalena Prisco

Carlo Cappellari

Raffaella Moro

comitatopariopportunita@ordineavvocati.padova.it